



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato *Fondo*;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "*eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";

VISTO altresì l'articolo 9, comma 7, lettera e), del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "*eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, dei requisiti e delle modalità di accesso agli stessi;

VISTA la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale ha disposto la soppressione dell'IPSEMA e trasferito le relative funzioni all'INAIL*";



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2023, n. 75, con il quale - tenuto conto della nota tecnica INAIL, comunicata con nota prot. U. INAIL.60104.10/05/2023.0002275- è stato determinato l'importo, secondo le tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare, della prestazione di cui articolo 1, comma 1 del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 19 novembre 2008, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto direttoriale 19 giugno 2023, n. 75, con il quale, per il corrente esercizio finanziario, sono state trasferite all'INAIL le risorse finanziarie volte a consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo, sulla base degli importi determinati con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2023, n. 75;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'articolo 18-bis, che ha incrementato il Fondo, per l'anno 2023, di euro 5 milioni, disponendo, al contempo, la parziale modifica delle previsioni del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2023, n. 75;

VISTA la nota prot. n. 8365 del 9 agosto 2023, con la quale la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di dare attuazione alla disposizione del citato articolo 18-bis, ha chiesto all'INAIL la trasmissione di una nota tecnica di individuazione degli importi delle prestazioni dovute, sulla base dell'incremento disposto dal predetto articolo;

VISTA la comunicazione U.INAIL.60104.16/08/2023.0004109, con la quale l'INAIL ha trasmesso la nota tecnica di ridefinizione degli importi delle prestazioni, tenendo conto della nuova disponibilità del Fondo;

VISTA la nota prot. n. 8860 del 1° settembre 2023, con la quale la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - attesa l'indisponibilità delle risorse stanziato dal citato articolo 18-bis, decreto-legge n. 48 del 2023 sul pertinente capitolo di bilancio 5063 - ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un'anticipazione di tesoreria pari a 5 milioni di euro;

VISTA la nota prot. n. 22930 del 6 settembre 2023, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la Banca d'Italia "*...omissis...a scritturare in conto sospeso, nella prima data utile, il pagamento di euro 5 milioni da accreditare sul conto corrente di tesoreria n. 21058 intestato all'INAIL...omissis...*";



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

TENUTO CONTO che, occorre provvedere – così come previsto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, alla determinazione, per l'esercizio finanziario 2023, delle prestazioni del Fondo in relazione alle nuove risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento in attuazione a quanto previsto dall'articolo 18-*bis*, decreto-legge n. 48 del 2023

DECRETA

Articolo 1

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall'INAIL del 16 agosto 2023, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, ad integrazione di quanto già liquidato ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2023, n. 75, l'importo della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
A	1	5.000,00
B	2	6.500,00
C	3	8.000,00
D	Più di 3	9.500,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per le verifiche di competenza e pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 7 settembre 2023

*Firmato digitalmente
Marina Elvira Calderone*